



# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

### SEZIONE SECONDA

**Avvocato Difensore:**

Scerpa Manuela

**Presso:**

Scerpa Manuela

Pec Registri Giustizia Tel Fax

**Avviso di deposito di ordinanza cautelare**  
(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 08/11/2021 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 6159/2021 con il seguente esito:

**Accoglie Fissa Udienza Pubblica Integrazione Del Contraddittorio al 06/04/2022,**  
sul ricorso indicato

**Numero Registro Generale: 9615/2021**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
SENESI ILARIA	Ferrante Natalia Francavilla Gaetano

**Contro:**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Roma Capitale, ed altri	Scerpa Manuela

**COGLIE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO FISSA UDIENZA PUBBLICA**

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 08/11/2021

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 08/11/2021

N.06159 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 09615/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9615 del 2021, proposto da

Ilaria Senesi, rappresentata e difesa dagli avvocati Natalia Ferrante, Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come in atti;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come in atti;

***nei confronti***

Valentina D'Errico, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la "procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,

finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”;

- dell'allegato A annesso alla suddetta determina, denominato graduatoria finale e dell'allegato B, alla suddetta determina denominato elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato, nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio pari a 13,28333;

- di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque ad esso presupposto, connesso, con-sequenziale e, in ogni caso, richiamato nell'atto prima indicato, ivi inclusi i verbali relativi alle operazioni della Commissione Esaminatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che dalla documentazione depositata dall'Amministrazione resistente si evince che la Commissione ha in parte già proceduto al riesame in autotutela dei punteggi attribuiti alla ricorrente per titoli di servizio e titoli di cultura;

- che la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura

concorsuale di essere inserita “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”, aspirando così ad ottenere il riconoscimento di tre punti previsti dall’art. 3 del bando (“valutazione dei titoli”);

- che appaiono fondate le censure rivolte nei confronti della condotta dell’amministrazione resistente nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere il punteggio previsto espressamente dal bando per il titolo di servizio allegato, senza effettuare un’adeguata istruttoria volta a verificare, in concreto, la veridicità del possesso del requisito dichiarato, al di là della semplice verifica del riscontro, o meno, dell’inserimento del “numero del provvedimento dichiarato in sede di domanda ... negli elenchi messi a disposizione dal Dipartimento Risorse Umane” di Roma Capitale;

- che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all’amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, con specifico riferimento all’attribuzione del punteggio previsto per l’inserimento “in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”, per entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto:

- che è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che precedono, anche con riserva, in graduatoria la ricorrente;

- che per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici

proclami;

- che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- che Roma Capitale dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- che Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- che la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35,

comma 1, lett. c), c.p.a.;

- che la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- che in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 6 aprile 2022 per la decisione della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO